



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 4640/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 922 DEL 10/08/2020

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE CASE MINIME - LAVORI DI COMPLETAMENTO - CUP: H54B01000230005 - CIG: 7458063C46 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA' LAB-EL SISTEMI TECNOLOGICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDIL BINDUA

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 05.05.2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020/22, il Bilancio annuale 2020, il Bilancio Pluriennale 2020/2022 e la Relazione Previsionale e programmatica 2020/2022;

VISTO il Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del DUP;

VISTA la determinazione n 1192 del 14.10.2019 con la quale tutti i provvedimenti in corso di esecuzione elencati nella predetta determina, dove il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento era ricoperto dall'allora Dirigente del Settore LL.PP. E Manutenzioni - Ing. Giuseppe Pinna, si ritengono formalmente trasferiti in capo allo scrivente Ing. Roberto Sanna, mentre l'intervento "Lavori di riqualificazione delle case minime" rimane in capo all'Ing Giuseppe Pinna;

Visto il nuovo regolamento UE n. 679/2016 ed il Decreto di adeguamento n° 101/2018 con il Codice in materia di protezione dei dati personali ss.mm.ii. e le "linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti



COMUNE DI ORISTANO

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal garante della privacy il 15 maggio 2014;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 56/2017 (Correttivo Appalti);

RREMESSO CHE:

- con determinazione del dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 604 del 09/05/2017 è stato affidato l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e coordinamento in fase di progettazione relativa alla "Riqualificazione dell'area delle case minime" in favore della RTP tra l'Ing. Giorgio Andrea Pisano - Capogruppo mandatario, l'Arch. Francesco Cossu - Componente mandante e l'Ing. Ing. Daniele Casula - Componente mandante;
- la convenzione rep. 100 del 14.06.2017;
- la Delibera G.C. n. 192 del 21/09/2017 con oggetto: "Riqualificazione dell'area delle case minime. Approvazione progetto preliminare;
- a Determinazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio n. 1634 del 07/12/2017 con la quale venne nominato Responsabile Unico del Procedimento del progetto in parola il Dott. Agr. Stefano Cadoni, dipendente di questa Amministrazione;
- determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 1689 del 15.12.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il verbale di validazione e il Progetto definitivo-esecutivo, "Riqualificazione dell'area delle case minime" redatto dal R.T.P. denominato Pisano/Casula/Cossu dell'importo presunto complessivo di € 833.458,14 di cui Lavori soggetti a ribasso € 605.821,75, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.284,04, Somme accant. Incent. (art. 113 D.Lgs.50/2016) € 12.502,12, fondo per accordi bonari (art. 12 DPR 554/99) € 3.125,53, spese per opere d'arte € 12.502,12, spese per pubblicazioni, allacci € 625,00, imprevisti € 1.071,16, Versamento Autorità di Vigilanza € 375,00, spese tecniche per studio fattibilità € 11.000,00, IVA su spese tecniche (22%) € 2.856,80, Spese tecniche (progett., Coord. Sic.D.L. Contabil. tutto compreso) € 80.141,90, IVA e Inarcassa su spese tecniche (22%) € 21.542,14, IVA sui lavori e oneri per la sicurezza (10%) € 62.510,58;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio n. 341 del 29/03/2018 con cui è stato nominato ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 50/2016 il Dott. Ing. Stefano Lochi, dipendente dell'Amministrazione presso il Settore Lavori Pubblici, Direttore dei Lavori relativamente all'intervento di cui trattasi;
- determinazione n. 460 del 19/04/2018 con oggetto: Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo della provincia - ORISTANO EST - Autorizzazione a contrarre per l'indizione della procedura negoziata tramite MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'area delle case minime - Approvazione atti per



COMUNE DI ORISTANO

indizione gara - CUP: H54B01000230005 - CIG: 7458063C46;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione n. 868 del 20/07/2018 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori attraverso la procedura telematica del portale "www.acquistinrete.pa.it", sulla base delle risultanze anzidette, alla Ditta COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA MESSINA, N. 9, 09016, IGLESIAS (CI) - P.I. 00200130920, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto di cui trattasi, un ribasso del 24,19% sul prezzo a base di gara di Euro 605.821,75 pertanto per una offerta pari ad euro 459.273,47 oltre oneri per euro 19.284,04 non soggetti a ribasso, per un totale oneri inclusi, di € 478.557,51 oltre IVA (10%);
- con determinazione n 514 del 15.05.2020 si è provveduto approvare di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di cui trattasi, tra cui lo Stato finale redatto dall'Ing Stefano Lochi, i in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 07.01.2020 sono stati eseguiti lavori per di € 550.150,00 di cui € 27.834,26 per oneri per la sicurezza e dal quale si evince che il credito a favore dell'Impresa appaltatrice ammonta ad € 4.238,50;

VISTA la propria precedente determinazione n. 513 del 15.05.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto di completamento dei lavori di cui trattasi, predisposto dall'Ing. Stefano Lochi, dell'importo complessivo di € 76.816,05 e con il quale si è provveduto altresì ad impegnare le singole voci del progetto;

VISTO il relativo Contratto Rep n 62 del 02/07/2020;

CONSIDERATO CHE in data 29.07.2020 si è provveduto alla consegna dei lavori medesimi;

VISTA la richiesta dell'Impresa Appaltatrice COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA, Pec prot. n. 44862 del 31.07.2020, volta ad ottenere l'autorizzazione al subappalto per le opere di "Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza della Piazza ex case minime" presso l'area delle case minime in Oristano, da affidare alla Società "Lab-el Sistemi Tecnologici" con sede in Via Nuoro 49, - 09170 Oristano (OR), determinato per un importo presunto di € 19.383,50 (diciannovemilatrecentottantatre/50), comprensivi dell'importo di € 600,00 (seicento/00) per oneri della sicurezza e maggiori oneri Covid-19;

VISTO il contratto di subappalto stipulato tra l'Impresa appaltatrice Coop. Produzione e lavoro Edile Bindua e la Società Lab-el Sistemi Tecnogici dal quale si evince che i pagamenti verranno corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a, del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di pertanto di dover provvedere in merito ed impegnare la spesa complessiva, pari ad € 61.718,80, a favore dell'impresa appaltatrice Coop. Produzione e Lavoro Edile Bindua ai sensi dell'art 106 comma 7 del D.Lgs. N° 50/2016, in quanto - per mero errore materiale, non era ancora stato perfezionato l'impegno di spesa a suo carico;



RITENUTO CHE:

- i prezzi concordati nel contratto di subappalto rispettano i limiti prescritti dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016;
- l'importo delle opere da subappaltare è compreso nei limiti previsti dall'art. 217 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e, per le prestazioni affidate in subappalto, saranno corrisposti all'impresa appaltatrice gli oneri della sicurezza;
- l'Impresa non si trova in una delle situazioni di controllo o di collegamento con l'Impresa spirante subappaltatrice, a norma dell'art. 2359 codice civile;
- all'atto dell'offerta l'Impresa aveva manifestato l'intenzione di subappaltare le opere per cui si richiede l'autorizzazione;

CONSIDERATO CHE:

l'Impresa appaltatrice:

- è consapevole della responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- si impegna ad organizzare il coordinamento sulla sicurezza in cantiere con l'impresa subappaltatrice, prima dell'inizio di ogni lavorazione, e a produrre i conseguenti P.O.S. da sottoporre per l'approvazione al Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva/direttore dei lavori;

RITENUTA tutta la documentazione presentata conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti in termini di subappalto per le opere pubbliche regolamentate dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 141 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 90 e allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO che la presente autorizzazione comporta impegno di spesa ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera a, del D.lgs. 50/2016 ;

RITENUTO pertanto di concedere l'autorizzazione alla richiesta di subappalto inoltrata dall'Impresa, appaltatrice dei lavori di cui trattasi, in quanto l'Impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

ACQUISITA la regolarità contributiva della Società "Lab-el Sistemi Tecnologici", mediante richiesta Durc On Line prot INAIL n. 22905286 (scadenza validità al 30.10.2020);

RITENUTO pertanto di concedere l'autorizzazione alla richiesta di subappalto inoltrata dall'Impresa appaltatrice dei lavori di cui trattasi, in quanto l'Impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

D E T E R M I N A

- 1) di accogliere e autorizzare per quanto riportato in premessa, la richiesta presentata dalla COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA con sede legale in VIA MESSINA, N. 9, 09016, IGLESIAS (CI), appaltatrice dei lavori di cui trattasi;



COMUNE DI ORISTANO

- 2) di affidare in subappalto alla Società "Lab-el Sistemi Tecnologici" con sede in Via Nuoro 49, - 09170 Oristano (OR), determinato per un importo presunto di € 19.383,50 (diciannovemilatrecentottantatre/50), comprensivi dell'importo di € 600,00 (seicento/00) per oneri della sicurezza e maggiori oneri Covid-19, per la realizzazione dei lavori riguardanti "Realizzazione dell'impianto di videosorveglianza della Piazza ex case minime" presso l'area delle case minime in Oristano;
- 2) di dare atto che dell'operato del subappaltatore risponde sempre e solo l'appaltatore in qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
- 4) di impegnare la spesa complessiva ad € 61.718,80 a favore dell'impresa appaltatrice Coop. Produzione e Lavoro Edile Bindua, per i lavori di riqualificazione dell'area case minime - lavori di completamento, ai sensi dell'art 106 comma 7 del D.Lgs. N° 50/2016 (cap.lo 6891 imp 1603 sub 422/2020);
- 5) di dare comunicazione del presente atto all'Impresa appaltatrice, subappaltatrice e al D.L. nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione affinché vengano adottati, ognuno per le proprie competenze, i necessari adempimenti.

Mis s	Prog	Tit.	Macroa gg.	Esercizio	cap/art	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
10	5	2	202	2020	6891	€ 61.718,80		2.02.01.09.003
(solo fino all'approvazione del bilancio) Frazionabile in dodicesimi				SI				
				NO	Art. 163 c. 5 lett. a)			
					Art. 163 c. 5 lett. b)			
					Art. 163 c. 5 lett. c)			

L'istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale



COMUNE DI ORISTANO
